



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1680
Data di registrazione 22/12/2020

OGGETTO: GIUDIZIO DI QUALITÀ ED IDONEITÀ D'USO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N.1298/2014.

Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico

IL SINDACO

Premesso che:

- è in corso la procedura D.Lgs. n. 27 del 02/02/2002 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2015/17787 del 06/10/2015 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano le quali devono essere salubri e pulite;
- l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale avviene attraverso anche una serie di sistemi acquedottistici alimentati da pozzi;
- le fonti di approvvigionamento, come disposto dalla normativa vigente, devono essere autorizzate al consumo umano, a seguito di giudizio di idoneità;
- l'art.2 co. 2 del R.R. n.12/2011, in attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 6 dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006, individua e distingue le aree di salvaguardia in *zone di tutela assoluta* e *zone di rispetto*, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque destinate al consumo umano attraverso pozzi;
- la *zona di tutela assoluta* è costituita dalla porzione di terreno per un raggio di almeno 10 metri rispetto al punto di captazione, adeguatamente protetta con recinzione;
- la *zona di rispetto* è costituita dalla porzione di terreno circostante la zona di tutela assoluta, per un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione;
- la zona di rispetto è sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata;

Considerato che:

- in questo Comune sono presenti i principali pozzi di captazione idropotabile a servizio dell'Acquedotto Pugliese denominati: "Lecce nn. 1 - 2 - 3 - 227 - 232"; "Lizza nn. 1 - 2 - 3; "Marange n. 3" e "Surbo n. 2";
- sono oggetto del presente Provvedimento anche le parti delle *zone di rispetto* che ricadono nel territorio comunale di Lecce in riferimento ai pozzi "Rifi nn.1 - 2 - 3 - 5 - 12" ubicati in agro di Novoli (LE), e "Surbo n. 231" ubicato in agro di Surbo (LE);

Rilevato che dalle ultime ispezioni congiunte effettuate nell'anno 2020 dal personale A.S.L. Lecce – Dipartimento di Prevenzione - S.I.A.N., A.Q.P. e dal Servizio di irrigazione, bonifica e gestione della risorsa acqua di Lecce presso le zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi sopra indicati non sono emerse condizioni di incompatibilità tali da prevedere la chiusura e l'abbandono delle fonti di captazione;

Visto il D. Lgs. n.152/2006 "Testo Unico Ambientale" sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L.R. n.67/2017, in cui la Regione Puglia ha fissato al 31/12/2020 il termine ultimo di proroga per il mantenimento in esercizio dei pozzi A.Q.P. in assenza del Giudizio di qualità *ed idoneità d'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano*;

Vista la D.G.R. n.415 del 16/02/2010;

Vista la L.R. n.5/2010;

Visto il Regolamento Regionale n.12 del 16/06/2011;

Visto il Regolamento Regionale n.26 del 12/12/2011;

Visto il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50 co. 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanza a tutela della salute pubblica;

Preso atto di dover imporre nelle zone di rispetto delle opere di captazione il divieto di utilizzo dei diserbanti, tranne quelli selettivi utilizzati sulle colture erbacee e orticole, e il divieto di transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose, così come previsto all'art. 94 co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinato dal R.R. n. 12/2011, art. 6 co.1;

Preso atto di dover imporre sulle stesse aree la conduzione dell'attività agricola in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto delle disposizioni del Codice di Buona pratica agricola (approvato con D. M. 19 Aprile 1999 e ss.mm.ii.) e del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati (in attuazione della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, Delibera di G.R. n.19 del 23/01/2007 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Ad integrazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 1298/2014, l'applicazione delle seguenti prescrizioni e divieti nelle *zone di tutela assoluta* (porzione di terreno per un raggio di almeno 10 metri rispetto al punto di captazione, adeguatamente protetta con recinzione) e nelle *zone di rispetto* (porzione di terreno circostante la zona di tutela assoluta, per un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione) in cui sono presenti le opere di captazione idropotabile (pozzi) a servizio dell'Acquedotto Pugliese denominate: "Lecce nn. 1 - 2 - 3 - 227 - 232"; "Lizza nn. 1 - 2 - 3; "Marange n. 3" e "Surbo n. 2"; di estendere le stesse prescrizioni e divieti anche alle parti delle *zone di rispetto* che ricadono nel territorio comunale di Lecce in riferimento ai pozzi "Rifi nn.1 - 2 - 3 - 5 - 12" ubicati in agro di Novoli (LE), e "Surbo n. 231" ubicato in agro di Surbo (LE):

1. Che l'attività agricola sia condotta in conformità alle normative vigenti in materia nel rispetto delle disposizioni del Codice di Buona pratica agricola (approvato con D. M. 19 Aprile 1999 e ss.mm.ii.) e del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati (in attuazione della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, Delibera di G.R. n.19 del 23/01/2007 e ss.mm.ii.);
2. Il divieto di utilizzo dei diserbanti, tranne quelli "selettivi" utilizzati sulle colture erbacee e orticole ai sensi art. 6 co. 2 del R.R. n.12/2011;
3. Il divieto di transito sulle strade interpoderali degli automezzi trasportanti sostanze pericolose ai sensi dell'art.5 co. 4 del R.R. n.12/2011.

DISPONE

L'incarico al Settore Viabilità e traffico di provvedere all'acquisto e all'installazione di opportuna cartellonistica/segnaletica nelle zone di rispetto dei pozzi sopra indicati con le seguenti indicazioni: Divieto di Transito per automezzi trasportanti sostanze pericolose ai sensi dell'art.5 co. 4 del R.R. n.12/2011.

Che, la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per **(30) trenta giorni** naturali consecutivi e, per la massima diffusione, sul sito istituzionale del Comune;

INFORMA

Che avverso il presente Provvedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, é ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, in alternativa, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

